

TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1848

PRESIDENZA DEL GENERALE GIACOMO DURANDO VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. *Urgenza di petizioni — Risultato dell'inchiesta sull'elezione dell'intendente Bocca nel collegio di Bosco — Annullamento — Incidente sulle spese dell'inchiesta — Seguito della discussione sul progetto di legge concernente le pensioni ed altri vantaggi alle vedove e famiglie dei militari — Rinvio alla Commissione — Lettura della proposizione del deputato Pes sul ritiro e corso provvisorio in Sardegna delle monete d'argento ed eroso-miste proprie di quell'isola — Discussione ed adozione del progetto di legge sulla riorganizzazione del corpo dei Bersaglieri — Relazione sul progetto di legge per la nullità degli atti legislativi fatti nei ducati di Piacenza, Parma, Modena, Guastalla e Reggio da qualunque Governo straniero dopo il 9 agosto 1848 — Questione sull'immediata discussione di esso progetto.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

ARNULFO, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente.

IL PRESIDENTE. La Camera non essendo ancora in numero, sospendo di mandarlo ai voti per l'approvazione.

Do intanto comunicazione di due lettere pervenute stamane all'ufficio della presidenza, per le quali:

Il deputato Galvagno domanda il congedo di giorni sei.

(È accordato).

Il deputato Pes fa omaggio alla Camera di un suo opuscolo intitolato: *Condizioni agrarie antiche e odierne della Sardegna.*

Ora pongo ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata di ieri.

(È approvato).

Il signor segretario Cottin darà, secondo il consueto, una idea sommaria delle nuove petizioni indirizzate alla Camera.

COTTIN, segretario, legge:

N° 583. E. Timon rappresenta che nella provincia di Lanusei le carceri sono pessime, distanti molte ore di cattiva strada dal luogo del tribunale, trovandosi in Tortoli e Muravera; onde grave incomodo ai miliziani che debbono scortare i detenuti, e talvolta impossibilità di giungere a tempo pei dibattimenti. Chiede effettuarsi il pronto stabilimento di carceri nel capoluogo, come era ordinato quando vi si pose la prefettura.

N° 584. Giuseppe Giovanini e Luigi Bertolotti, come sindaci del collegio dei fondachieri di Torino, e con essi 4 fondachieri d'Alessandria rappresentano che le piazze per tale esercizio furono vendute dal Governo nello scorso secolo con diritto esclusivo del commercio delle drogherie; che tale diritto non è più rispettato dal 1814 in poi, senza che lo Stato abbia preso cura di liquidare le piazze, come praticò per quelle di notaio ed altre diverse; che furono vani i reiterati richiami rassegnati; che anzi, fu data una sentenza d'inibizione ottenuta dal tribunale di prefettura.

Il che essendo una violazione patente e molto dannosa della loro proprietà, chiedono che la Camera appoggi presso il Ministero competente la domanda che fanno di pronti provvedimenti.

N° 585. L'avvocato Paolo Pelisseri, osservando nulla essersi fatto sotto gli auspizi della Costituzione a favore del popolo, propone diversi miglioramenti nell'ordine politico giudiziario

ed economico, cioè esclusione degli impiegati dalla Camera elettiva; togliersi al Re il potere di dichiarare la guerra e far la pace; crearsi giudici di conciliazione, organizzarsi i tribunali di commercio, sopprimersi le cure ecclesiastiche, nominarsi i sindaci non dal Re, ma dal comune stesso; farsi nuova circoscrizione di più ampie provincie; ridursi gli stipendi; sopprimersi i conventi e l'economato generale.

N° 586. Il canonico Pietro Doro, di Savigliano, domiciliato in Cossato, avendo con petizione n° 291 domandato giustizia contro il parroco di quella città, teologo Vinardi, insiste nei suoi richiami esponendo nuovi fatti a carico del medesimo, e chiede inoltre liberarsi il clero dalla giurisdizione del tribunale ecclesiastico.

N° 587. T. Casapietra, commesso nella segreteria della città di Savona, domanda, in aggiunta alla legge sull'amministrazione comunale, un provvedimento che stabilisca il numero degli impiegati dei municipii, secondo la condizione dei comuni, l'ordine per la loro nomina e promozione in via d'anzianità, lo stipendio e la pensione di ritiro.

N° 588. Ercole Faramondo, dimorante in Savona, invita il nuovo Ministero ed il Governo a considerare se possa convenire alla nazione ed ai tempi ciò che scrisse l'apostolo Paolo nella sua epistola ai Romani: « Esser giunta l'ora del destarsi, di sorgere, di gettar lungi le opere delle tenebre, d'indossare le armi della luce. »

N° 589. Il caudidico Vittorio Cortese, abitante in Montegrosso, narra le persecuzioni sofferte dal 1821 in poi per la parte da lui presa allora alla causa dell'indipendenza, per cui fu esiliato da Govone, sua patria, dove faceva da sostituto segretario di giudicatura. Crede che i compensi accordati agli impiegati civili e militari compromessi in quell'epoca debbano estendersi ai privati cittadini, procuratori, sostituti segretari e scritturali.

E pertanto, dopo inutili richiami al Ministero dell'interno, ricorre alla Camera per ottenere un impiego amministrativo, giudiziario o finanziario.

N° 590. Enrico Garone, di san Benigno, narra che avendo perduto una gamba alla battaglia di Wagram, ebbe congedo con una dotazione trasmissibile di L. 500 sul Monte di Milano, la quale non gli fu più corrisposta dopo il 1814, sebbene presentasse i suoi titoli. Conoscendo che il Governo ebbe e ritiene fondi per corrispondere tali dotazioni, ricorre alla Ca-

mera per ottenere che non gli sia più ritardato un atto di giustizia.

N° 591. Guido d'Orgivalle, residente in Torino, chiede:

1° Che sia ormai intrapresa la formazione del nuovo cadaastro per cui i proprietari di stabili pagano uno speciale tributo dal 1814 in poi, ora accumulato, ed ingiustamente applicato ad altri usi;

2° Restituirsì al pristino stato, o provvedersi a migliore riparto delle provincie che furono riunite senza relazioni di commercio o d'interessi, non ostante le spese che avevano fatto per congiungersi ai loro centri naturali.

N° 592. Andrea Molinari, di Modena, colla petizione n° 470 domandava che fosse riveduta la base, sulla quale il Parlamento accomunò il Modenese allo Stato sardo, accusandola egli d'illegalità. Ora, con nuova petizione chiede che quella sia riferita d'urgenza; che di queste sue istanze sia fatta integrale inserzione nel giornale ufficiale; che sia in esso annunziato il giorno in cui se ne farà la discussione, proponendosi egli d'assistervi; ed inoltre che la legge presentata dal Ministero di giustizia sui provvedimenti relativi a Parma, Piacenza, Modena, Reggio e Guastalla non sia discussa, nè votata prima che siasi pronunciato sulla sua opposizione.

N° 593. L'avvocato Fiorenzo Calderara, dimorante nella città d'Asti, espone essere stato dispensato da ulteriori servizi col l'assegnamento annuo di L. 250 per falli costituiti mere irregolarità incorse in alcuni atti del suo ufficio di giudice mandamentale, i quali non abbiano recato pregiudizio nè ai terzi, nè all'amministrazione di giustizia. Dice di avere invano ricorso al Ministero per essere restituito al suo impiego, e spinto dalle stringenti circostanze in cui si trova, prega la Camera acciocchè voglia appoggiare la di lui domanda presso il Governo.

N° 594. Bernardino Tuerano, proprietario di una piazza da fondachiere in Mondovì, chiede, come i fondachieri di Torino e di Alessandria, che la Camera provveda acciò dal Ministero competente siano liquidate tali piazze, giacchè non è loro mantenuta la privativa del relativo commercio.

ANGIUS. Domando la parola per appoggiare la petizione del signor Elisio Timon sulla necessità di stabilire delle prigioni provinciali in Lanusei, capoluogo della prefettura dello stesso nome.

Credo che alcuni degli onorevoli deputati che hanno fissa dimora in Torino abbiano potuto vedere ne'primi giorni del 1846 una medaglia *monstre*, dedicata a colui che in quel tempo governava le cose dell'isola di Sardegna, per la rigenerazione, che supponevasi compiuta, di quel popolo, e per la prosperità che vantavasi maravigliosa di quel paese.

Era tempo di illusioni, come quando sotto il sole africano nelle ardenti sabbie del deserto pare agli stanchi, sitibondi viaggiatori di vedere prossime verdeggianti oasi ombrose e fresche e giardini amenissimi irrigati da linfe purissime.

Credo che abbiano essi fatta attenzione alla bizzarra leggenda che vi si conteneva, e nella quale, fra le altre benemerenzze che si volevano onorare nel medagliato, era questa espressa, che avesse ristabilito l'ordine pubblico con le prigioni.

Risero tutti dell'assurda frase dell'epigrafista; tuttavolta non dubitarono che molte case di deposito o custodia e di penitenza fossero state stabilite nell'isola. Ma questa leggenda era menzognera, come sogliono essere le epigrafi e gli epitafi. Non essendosi costrutte che due sole carceri in un disegno che in qualche modo rispondeva alla umanità de' nostri tempi civili, si continuò negli altri capoluoghi di prefettura, con esclusione di Cagliari, a custodire, o, dirò meglio, a tor-

mentare i detenuti, de' quali non era certa la reità, in tali stanze che erano peggiori che ergastoli di schiavi, baratri di dannati, in vere tombe, e non se ne edificò alcuna in Lanusei, capoluogo di prefettura.

Pertanto i rei sottoposti alla giurisdizione di questa prefettura dovettero restare custoditi nelle antiche prigioni baronali di Tortoli e di Muravera, de' quali luoghi il primo dista dal tribunale ore due e mezzo, l'altro ore dodici; ed essendo in tali distanze molte gravi inconvenienze ed incomodi, perciò in rispetto di queste inconvenienze ed incomodi io appoggio la petizione, e domando che la Camera provveda perchè senza dilazione sieno edificate in Lanusei, presso il tribunale, le carceri provinciali che si erano comandate sin dalla prima organizzazione, e che non si eseguirono.

Dirò alcune parole per ispiegare quelle gravi inconvenienze. . .

Alcune voci. Basta; non bisogna entrare nel merito, ma domandi la relazione d'urgenza.

ANGIUS. Io volevo porre in evidenza alla Camera la necessità dello stabilimento sollecito delle prigioni provinciali in quel capoluogo di prefettura, massime dovendosi a giorni iniziare il nuovo sistema giudiziario, nel quale i rei devono essere presenti ai dibattimenti; ma giacchè non bisogna entrar fin d'ora nel merito, mi restringo a pregar la Camera, perchè, in considerazione di quel che ho accennato, voglia che la petizione del Timon si riferisca d'urgenza. Allora esporrò ciò che ora sospendo di dire.

(La petizione è dichiarata d'urgenza).

RICOTTI. Nella petizione n° 592 il signor Giani Giovanni Giuseppe si lagnava di gravi abusi dell'autorità della potestà locale. Io credo non solo importante nell'interesse del povero potente, ma importante anche all'onore della pubblica giustizia che questa petizione sia riferita di urgenza; perciò prego la Camera affinchè voglia decidere che questa petizione venga riferita di urgenza.

(La petizione è dichiarata d'urgenza). (Gazz. P.)

VERIFICAZIONE DI POTERI

(Elezion dell'Intendente Bocca — Annullamento —
Quistione sulle spese dell'inchiesta).

IL PRESIDENTE. Il deputato Pellegrino, relatore del IV ufficio, ha la parola per riferire alla Camera il risultamento dell'inchiesta ordinata circa l'elezione dell'intendente Alessandro Bocca.

PELLEGRINO, relatore del IV ufficio. Signori, quando nell'adunanza del 15 scorso mese di novembre ebbi l'onore di riferirvi sovra l'elezione del collegio di Bosco, presso Alessandria, in capo del signor intendente Alessandro Bocca, la Camera sanzionava le conclusioni del IV ufficio, cui rappresento, ed ordinava inchieste per verificare alcune circostanze, parte delle quali risultavano dagli stessi verbali, e parte erano denunziate da alcuni elettori per mezzo di petizioni rassegnate alle Camere.

Le circostanze sovra delle quali doveva raggirarsi l'inchiesta risultano dalla lettera indirizzata il 17 dello scorso novembre da quest'ufficio di segreteria al presidente del tribunale di prima cognizione della città di Alessandria.

« La Camera avendo in adunanza del 15 udito la relazione sopra la nomina di deputato fatta il 7 corrente dal collegio elettorale di Bosco nella persona del signor avvocato Alessandro Bocca, ordinava procedersi ad una inchiesta relativa-

mente alla medesima, incaricandone il presidente del tribunale di prima cognizione di Alessandria.

« I punti sui quali deve cadere l'inchiesta sono i seguenti :

« 1° Non essersi lasciata affissa nella sala delle adunanze la lista degli elettori, in contravvenzione al disposto dall'art. 69 della legge elettorale;

« 2° Essersi introdotte nell'adunanza ed ivi lasciate persone estranee non aventi la qualità di elettori ;

« 3° Esservi fatti introdurre carabinieri con sciabola nuda, quando il sindaco locale aveva comandato i militi della guardia nazionale in numero bastante per mantenere l'ordine in ogni circostanza ;

« 4° Non essersi dall'ufficio provvisorio pubblicato il nome delle persone che costituivano l'ufficio definitivo, quando alcuni fra gli scrutatori prescelti od erano assenti o non rifiutanti ;

« 5° Essersi quindi il relativo verbale redatto da quelli che si credettero chiamati a rappresentare l'ufficio definitivo; e ciò dopo essersi già cominciata la votazione e deposta una ventina di voti nell'urna, con avere dopo richieste le persone che costituivano l'ufficio provvisorio per sottoscrivere il verbale da altri redatto ;

« 6° Non essersi finalmente redatto il verbale del 7 novembre, portante nomina del deputato, se non che una mezz'ora circa dopo proclamato lo scioglimento dell'adunanza. »

Dalla seguita inchiesta venne sostanzialmente a risultare :

Che sebbene fra i quattro scrutatori prescelti a costituire l'ufficio definitivo, l'uno dipartitosi dopo aver dato il suo voto avesse preventivamente dichiarato di non voler accettare l'ufficio di scrutatore, e due dei presenti lo avessero rifiutato, ed il quarto non fosse presente al finire della votazione ;

Che quindi sebbene il presidente provvisorio non avesse ancora proclamato l'ufficio definitivo, ed i membri che dovevano comporlo ;

L'intendente Alessandro Bocca, il quale era presente allo squittinio, e si affacciava nell'annotare il risultato, vedendo che il medico Gallina ed il cavaliere Relenti avevano ricusato l'ufficio, si diresse all'avvocato Zunotti, e gli disse : *Ebbene, signor presidente, prenda posto !* Indi rivoltosi alli notaio Gatti, arciprete Rigotti ed Alessandro Occella, distribuì loro i posti, dicendo queste parole : *Andiamo avanti; voi piazzatevi lì, ed io qui, ed andiamo avanti.* E così venne costituito l'ufficio definitivo, che nominò per segretario il signor Filippo Calleri-Gamondi, cosicchè il presidente provvisorio non ebbe tempo di proclamare il nome degli eletti a comporre l'ufficio definitivo, e tanto meno quello del Francesco Pareti, che non sapeva se fosse presente, ma per certo non dichiarò nè di accettare, nè di rifiutare la carica di scrutatore ;

Che il presidente provvisorio vedendo con tale precipitazione cominciarli tosto la votazione per la nomina del deputato, si assentava, e si fu soltanto dopò due ore circa che il ridetto presidente, e scrutatori provvisorii mandatisi a tal uopo invitare si portavano a sottoscrivere il verbale, che si era redatto in loro assenza dal segretario dell'ufficio definitivo, perlocchè si dovette sospendere la votazione ;

Che la lista degli elettori, a vece di essere affissa nella sala dell'adunanza, trovavasi sul tavolo della presidenza, e mandata affiggere, pendente l'operazione, in seguito al suggerimento di alcuni membri dell'ufficio ;

Che pendenti le operazioni dell'elezione del deputato vi si lasciarono introdurre persone estranee non aventi la qualità di elettore, locchè diede pur luogo a proteste e disturbi ;

Che furono anche introdotti carabinieri reali, non però colla sciabola sguainata, non che vari militi armati della guardia nazionale ;

Che finalmente fu sciolta l'adunanza della seconda convocazione, prima che si fosse redatto il verbale che conteneva la nomina del deputato.

A fronte di tali risultanze l'ufficio IV si fece a considerare, che sebbene la presenza della forza armata e di persone estranee non potesse forse importare di per sè la nullità dell'elezione, poichè spettando al presidente dell'ufficio di provvedere alla tranquillità ed ordine delle sedute, possa, quando lo creda, invocare la forza armata, argomentando dagli articoli 72 e 78 della legge elettorale; e d'altro canto l'articolo 76 della stessa legge non pronunzia la nullità delle operazioni quando un estraneo si introduca nell'adunanza, restando questi soltanto soggetto ad una multa; che però simili fatti possono anche corroborare gli altri argomenti per cui tale elezione, a parere dell'ufficio, sarebbe nulla ;

Che infatti dalle informazioni precedute alla discussione di questa Camera del 25 ottobre ultimo risulterebbe che la elezione del signor intendente Bocca in allora annullata non solo per difetto di estrinseca forma, quanto per il complesso delle circostanze concomitanti, non era scevra da tali raggiri, per cui non potesse con fondamento dubitarsi che corrotto e non totalmente libero si fosse il voto degli elettori; del che anche avrebbe a dubitarsi in questa nuova elezione, s'egli è vero, come lo dichiara uno dei testi informanti, che l'Occella Alessandro, cugino dell'intendente Bocca, andasse distribuendo uno scudo per ciascuno degli elettori che promettessero di dare il loro voto all'intendente Bocca ;

Che i raggiri e corruzioni, di cui veniva incolpata la prima elezione, dovessero pure colpire questa seconda in cui trovansi gli stessi elettori e la stessa persona eletta, avuto massime riguardo alle nuove denunciate corruzioni ;

Che finalmente, oltre al vizio intrinseco, peccherebbe pure l'elezione di estrinseco vizio, sia perchè il presidente provvisorio non proclamava le persone che dovevano costituire l'ufficio definitivo, e senza che risulti che uno degli scrutatori prescelti avesse rinunciato all'ufficio, veniva poi redatto il verbale dal segretario dell'ufficio definitivo in assenza dei membri che costituivano l'ufficio provvisorio, e ciò dopo essersi già cominciata la votazione da cui si dovette soprassedere per più di mezz'ora; che inoltre si sarebbe sciolta l'adunanza della seconda seduta primachè venisse redatto il verbale portante la nomina del deputato ;

Per tutte le suddette considerazioni l'ufficio opinava essere nulla per intrinseco ed estrinseco vizio la elezione dell'intendente Alessandro Bocca a deputato del collegio elettorale di Bosco.

IL PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio per la nullità dell'elezione fatta dal collegio elettorale di Bosco nella persona dell'intendente Bocca.

(Sono approvate).

PELEGRINO, relatore. Come relatore del IV ufficio, debbo notificare alla Camera che il presidente del tribunale di Alessandria, nel rinviare le informazioni prese sulle operazioni del collegio di Bosco, ha pure trasmesso la nota delle spese ivi occorse, aggiungendo che quell'ufficio si trova ancora in credito delle spese portate dalla prima elezione.

L'ufficio IV ha creduto che queste spese si dovessero portare nel bilancio di quelle della Camera, e che tali note, come un'altra volta si era già detto, si mandassero al ministro dell'interno onde vi provvedesse.

DEMARCHI. Debbo far osservare che all'occasione della prima inchiesta il ministro di grazia e giustizia dichiarò alla Camera che ne avrebbe portato le spese sul bilancio del suo dicastero.

CADORNA. Aggiungerò che la prima parcella, che è quella appunto a cui allude l'onorevole deputato Demarchi, fu trasmessa al ministro di grazia e giustizia.

BARBIER presta il giuramento.

IL PRESIDENTE. Debbo notificare alla Camera che il deputato Elia Bensa ha depresso sul tavolo della presidenza un progetto di legge. (Gazz. P.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER SOVVENZIONI ALLE VEDOVE E FAMIGLIE DEI MILITARI.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama la continuazione della discussione sulle pensioni da assegnarsi alle vedove e famiglie dei militari: dirò alla Camera qual è lo stato della questione.

La Camera aveva approvato il progetto di legge fino all'articolo 8° inclusivo; si discuteva l'articolo 9°, su cui era insorta qualche differenza fra la Commissione e qualche altro deputato. V'era anche un'aggiunta del deputato Michelini, di cui darò lettura a suo tempo.

Intanto rileggerò l'articolo 9° come sta nel progetto della Commissione (F. Doc., pag. 203).

Si riapre la discussione su quest'articolo.

Il deputato Ricotti ha la parola. (Gazz. P.)

RICOTTI, relatore. Chieggo alla Camera la permissione di sottoporle alcune nozioni di fatto, che io credo indispensabili alla chiara deliberazione dell'articolo 9°.

La legge presentata dal Ministero aveva due scopi: prima di tutto si voleva accrescere la pensione delle vedove e delle famiglie dei militari morti al servizio, o per conseguenza immediata di esso; il secondo scopo della legge tendeva ad assicurare anche una pensione alle vedove ed alle famiglie di quei militari morti godendo pensione di riposo oppure avendovi diritto.

Io comincerò a parlare della prima questione, cioè delle pensioni da assegnarsi alle vedove ed alle famiglie dei militari morti in servizio o in conseguenza diretta di esso.

La legge evidentemente doveva pensare non solo all'esercito di terra, ma in ugual proporzione all'armata di mare. Esiste un regolamento (e prego la Camera a volerlo ritenere), in data del 1831, nel quale sono fissate le pensioni per le vedove e per le famiglie dei militari dell'esercito di terra, i quali morissero nel servizio. In questo regolamento all'articolo 14 si dice:

« Le pensioni delle vedove dei militari morti sul campo di battaglia saranno eguali al quarto del *maximum* fissato pel grado del marito. »

Adesso avverto la Camera che sotto il nome di *maximum* s'intende il *maximum* della pensione che sarebbe accordata al marito dopo 50 anni di servizio, e per *minimum* in questo regolamento del 1831 s'intende la pensione che sarebbe accordata al marito solo dopo 50 anni di servizio; è su queste basi che fu formata una tabella del *maximum* e del *minimum*, secondo i varii gradi dell'esercito di terra. La legge avendo dovuto occuparsi subito delle pensioni delle vedove dei militari dell'esercito di terra, nell'intenzione di accrescere queste pensioni propose che venissero aumentate. Dimodochè mentre il regolamento del 1831 fissava queste pensioni al quarto, la legge le raddoppiava.

Ciò premesso, era naturale che la legge nella medesima

proporzione pensasse eziandio alle vedove e alle famiglie dei militari di marina, i quali fossero morti nel servizio. Ma per gl'individui addetti alla marina, non esiste lo stesso regolamento del 1831, ma esistono delle disposizioni diverse: dirò anzi che queste disposizioni sono complicatissime, perchè ogni classe degli individui appartenenti alla marina ha dato luogo, si può dire, a disposizioni particolari; tuttavia si vede che gli individui della marina (parlo relativamente alle pensioni) si possono classificare in due grandi categorie: la 1ª categoria è quella dei bass'uffiziali; la 2ª categoria è quella degli uffiziali. Alle pensioni delle famiglie degli individui addetti alla 1ª categoria provvede il regolamento del 1827.

Ecco come si provvede all'articolo 267: « Le vedove ed in loro mancanza gli orfani minori de' bassi uffiziali della regia marina morti in campagna od in seguito a ferite ricevute dal nemico, o per accidenti loro accaduti in servizio nostro potranno, ove giustifichino mancar loro i mezzi di sussistenza, essere ammessi alla pensione eguale alla metà del *minimum* dei diritti che aveva il defunto che non avesse lasciato eredi legittimi.

« La pensione delle vedove dovrà essere, ecc. »

Qui, come vede la Camera, la pensione, la quale il regolamento assicura alle vedove dei marinai, non è come quella che è fissata nel regolamento dell'armata di terra. All'armata di terra è fissato il quarto del *maximum*, ed alla marina è fissata la metà del *minimum*; più a questa pensione vanno uniti varii vantaggi; e prima di tutto quello di uno scudo al mese per tutti i figli oltre il primo; più gli altri vantaggi sono questi, che per godere questo *minimum* nella marina non sono necessari 50 anni di servizio, ma il *minimum* per la marina è fissato di un numero minore d'anni. Allorchè la Commissione pensò di stabilire la pensione come lo fece, cioè di applicare il beneficio della legge alle vedove de' bassi uffiziali marinai e simili, che cosa essa vide? Essa vide che se avesse perfettamente applicata la stessa formola e la stessa somma per quelli di terra, la marina avrebbe scapitato.

Se noi avessimo detto: le famiglie degli individui della marina morti nel servizio avranno diritto ad una pensione eguale a quella del regio esercito, naturalmente la Commissione avrebbe danneggiati questi individui, perchè la marina è già attualmente in condizioni migliori.

Così la pensione per gl'individui della marina sarà ridotta non secondo le norme del regolamento per l'armata di terra, ma sulle norme del regolamento della marina.

Adunque egli è in questo senso che la Commissione ha proposto una parte di quel 9° articolo; questo va riferito alle famiglie dei bass'uffiziali marinai e simili, alle quali famiglie non è applicabile il regolamento del 1827, ma vi provvede il regolamento del 1841, e vi provvede così: « Per le pensioni di ritiro degli uffiziali dei corpi della regia marina si osserveranno le norme stabilite col regolamento 1831. »

La Commissione adunque che cosa ha dovuto fare? Ha dovuto redigere l'articolo in modo che per i bassi uffiziali marinai e simili fosse raddoppiata la pensione, ma sulle norme prescritte nel regolamento della regia marina. Io credo veramente che quest'idea fosse nel Ministero quando propose il suo articolo di legge. L'articolo ministeriale dice così: « I benefici accordati dalla presente legge sono estesi anche ai figli dei militari appartenenti ai corpi della regia marina. » Io credo che volendosi penetrare il senso di questa legge si potrebbe venire a concludere che la legge è applicabile alla marina salve le norme stabilite; ma la Commissione ha creduto di dover mettere questo in una forma più esplicita, affinché non ci fosse nessun dubbio che i benefici della legge,

ciò che le pensioni sui militari appartenenti alla regia marina fossero stabilite sulle basi peculiari delle diverse categorie di questa marina. Adesso prego la Camera a voler consultare l'alinea primo dell'articolo 9°, il quale è concepito precisamente in questo senso. L'alinea primo dell'articolo 9° della relazione dice così: « I benefici degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 sono pure estesi alle vedove ed ai figli de' militari appartenenti ai corpi della regia marina, sicchè, giusta le norme indicate nel regolamento del gennaio 1847 e nelle sovrane disposizioni 23 maggio 1845, si intende raddoppiata la pensione loro spettante. » Con ciò, come vede la Camera, la marina ottenne il vantaggio di avere le sue pensioni, ma raddoppiate giusta i privilegi, giusta i vantaggi che gode attualmente. Ora osserviamo quali sono questi vantaggi.

Gli ufficiali di marina si erano già, in quanto alle pensioni, equiparati a quelli di terra; dunque colle pensioni raddoppiate, il quarto del *maximum* aumentò alla metà del *maximum*: però ai bassi ufficiali, cioè alle famiglie dei bassi ufficiali di marina il regolamento del 1827 ascrive una pensione equivalente alla metà del *minimum*: in virtù della presente disposizione di legge questa pensione sarà aumentata del doppio, cioè invece d'esser portata alla metà del *minimum*, sarà accordata a tutta la paga che compete al grado del militare della marina. Io credo che in ciò la nazione si mostri generosa, e giustamente generosa. Ma nella redazione ministeriale vi è ancora una clausola la quale attira necessariamente la nostra attenzione: vi è questa clausola: « Salvo le disposizioni per cui le pensioni loro assegnate sieno a carico della cassa generale degli invalidi di marina. » Io dico sinceramente che questa clausola parve un enigma non solo a me, ma eziandio a' miei colleghi. Questo « salvo le disposizioni » vuol dire che con ciò il Ministero fa la differenza tra la marina e l'esercito di terra, e che per quanto appartiene alla questione della marina non incaricò la cassa degli invalidi di marina dei pagamenti. Però il Ministero vuol dire che la legge aumentò la pensione agli individui della marina, oltre la pensione a cui hanno già diritto secondo il regolamento medesimo della marina. Io dimostrerò che l'una e l'altra supposizione non può reggere. Non può reggere la supposizione che il Ministero raddoppiando la pensione (come è giusto) alle vedove degli individui della marina ne voglia porre il carico sulla cassa degli invalidi di marina. La cassa degli invalidi di marina, come io ebbi già l'onore di far osservare a questa Camera, si compone di varie sorgenti, ed ha anche vari obblighi a cui adempire.

Essa ha l'obbligo di pagare alcune pensioni alla marina mercantile ed alla marina militare. Premetto però che è ben lontano dal vero quello che asseriva un onorevole nostro collega, che la cassa degli invalidi di marina sia composta delle ritenzioni fatte sopra gli individui della marina istessa: tanto questo è lontano dal vero che l'attivo generale della cassa degli invalidi si compone di 375/m. lire, e che la somma totale delle ritenzioni non arriva che a 25/m. lire; di modo che è una parte impercettibile della rendita totale della cassa degli invalidi di marina: ma tuttavia sta sempre che questa cassa deve provvedere alla marina mercantile ed alla marina militare. Ella deve provvedere in certe proporzioni, le quali sono stabilite nel regolamento del 1826. Se la legge adesso venisse a rompere queste proporzioni in vantaggio della marina militare, si porterebbe un danno alla marina mercantile, la quale ha una parte di diritto sopra la cassa degli invalidi. È perciò necessario che se da una parte noi accordiamo il vantaggio a favore della marina militare, dall'altra parte questo carico non cada sopra la cassa degli invalidi, ma cada sull'erario

dello Stato; è perciò che in questo senso la clausola ministeriale sarebbe per lo meno importuna, ed è in questo invece che la Commissione ha voluto fare l'ultimo alinea dell'articolo 9°, dove è detto: « Il soprappiù della spesa che risulterà dall'applicazione del presente articolo andrà a carico del bilancio della regia marina. » Avvertì la Commissione che il bilancio della regia marina è ben diverso dalla cassa degli invalidi, e fa parte del bilancio dello Stato. Sotto questo aspetto dunque la Commissione ha creduto bene, e crede bene di sostituire una nuova redazione. Ma si potrebbe interpretare la redazione ministeriale « salvo le disposizioni per cui, ecc. » sotto l'aspetto che il Ministero proponesse che oltre le pensioni raddoppiate secondo la presente legge si volessero conservare alle famiglie degli individui della marina le pensioni conservate dal regolamento 1826.

Sembra che anche sotto questo rapporto la cosa non potrebbe reggere, perchè noi abbiamo veduto che, ritenuto il disposto della nostra legge tal quale stiamo per sancirla, le famiglie di questi individui della regia marina avranno diritto ad una paga che, venendo raddoppiata, come porta il disposto della legge, ascenderebbe alla cifra di tutta la paga dovuta al militare morto, e non sarebbe più la metà del *minimum*, ma sarebbe tutto il *minimum*, più ancora tutti gli altri vantaggi che ne vengono per conseguenza; cioè uno scudo al mese per ciascun figlio maschio, e altri vantaggi che sono nel regolamento del 1825. Se oltre a tutte queste paghe si dovesse dare ancora quella portata dal regolamento del 1827, ne verrebbe che le vedove e le famiglie degli individui della marina morti nel servizio avrebbero ragione non solo a tutta la paga del marito o del padre, ma avrebbero ragione a una volta e mezzo di questa paga.

Credo che la Camera sicuramente deve mostrarsi generosa verso la marina, come si è mostrata verso l'esercito di terra; ma questa generosità andrebbe al di là di quello che si è mai visto, perchè questa generosità porterebbe di dare una volta e mezzo la paga del morto alla sua famiglia. Nè regge la ragione che a questo proposito accennava il deputato Ricci. Il deputato Ricci diceva: non occupiamoci della pensione la quale è accollata alla cassa degli invalidi della marina; la cassa degli invalidi essendo fissata sui diritti che ridondano a danno del commercio, un giorno o l'altro cadrà questa pensione; dimodochè bisogna provvedere alle famiglie dei militari della marina con provvedimenti i quali sieno indipendenti dalla cassa militare.

Questa ragione, la quale fu solamente ingegnosa, non serve a formare le basi di un regolamento, e per questa ragione basta solo osservare il regolamento del 1827. In questo regolamento le pensioni sono fisse e definite di 1,000, di 800, di 600 lire; non sono proporzionate all'introito delle casse di risparmio. Supponiamo che domani il Governo abolisca tutti quei diritti pesanti sul commercio, sui quali diritti fondava in parte la sussistenza della cassa degli invalidi; che cosa ne avverrà? Il Governo necessariamente sarà obbligato di sentire tutti i carichi che adesso incombono alle casse degli invalidi della marina; fra questi vi saranno le pensioni accollate a questa cassa; queste pensioni sono fisse, il Governo le dovrà servire nè più, nè meno di quello che le servisse la cassa degli invalidi della marina.

Signori, da questi ragionamenti che cosa se ne deve dedurre? Che la Commissione ha guardato d'interpretare non solamente l'idea del Ministero, ma anche l'idea della nazione, attribuendo lo stesso beneficio agli individui della marina, ma attribuendo questo beneficio nelle norme e ne' privilegi particolari a questa marina; altrimenti, se noi avessimo adottato

la compilazione e la redazione ministeriale, noi avremmo ridotta la marina alla stessa misura dell'esercito di terra, e forse la marina ci avrebbe scapitato, quand'anche ne avessimo raddoppiate le pensioni; non si è raddoppiata per le vedove dei soldati della marina morti nel servizio, ma si è raddoppiata secondo il servizio nella marina stessa. Poi la Commissione domandò che il soprappiù di spesa il quale deriverà da questo aumento, non cada a carico della cassa degli invalidi della marina, perchè ciò apparterebbe alla marina mercantile, ma cada a carico del bilancio dello Stato: ed è a ciò che tendono il primo ed il terzo alinea del paragrafo 9° della redazione della Commissione.

Adesso, o signori, io debbo passare al secondo scopo della legge.

La legge voleva assicurare una pensione alle vedove ed alle famiglie dei militari i quali non fossero morti nel servizio, ma concedendo una pensione di riposo a chi ne aveva diritto. Bisogna che la Camera osservi che per l'esercito di terra non vi era nessuna disposizione a questo riguardo; di modo che quando moriva un militare in ritiro, la sua famiglia non aveva in faccia al paese, in faccia al Governo nessun diritto; e quando essa si fosse trovata nella necessità di domandare qualche cosa per poter provvedere alla sua sussistenza, era obbligata di domandarla come favore. La legge attuale che cosa intende di fare? La legge attuale intende di dare a queste famiglie un diritto, e di dare questo diritto in eguale misura per l'armata di terra. Che cosa ha fatto la legge? Ha dato questa misura pei militari aventi diritto alla pensione di ritiro; le loro vedove, le loro famiglie hanno ragione ad una pensione che sia uguale al quarto del *maximum* delle pensioni corrispondenti al grado del marito; questa è una innovazione considerevole che la legge introduce rispetto alle famiglie dei militari di terra.

Adesso vediamo, rispetto alla marina, che cosa si poteva fare. La marina era in circostanze molto più avventurose che non l'esercito di terra; alla marina già si era in parte provveduto. In questa cosa pure abbisogna che la Camera abbia la compiacenza di far distinzione tra i bass'ufficiali di terra e i bass'ufficiali marinai e simili. È applicabile il regolamento del 1827 per gli ufficiali? Non lo è, ma ad essi sono applicabili le disposizioni posteriori.

Cominciamo a parlare dei primi. (*Vari rumori e segni di impazienza*)

Io assicuro la Camera che la discussione si prolungherebbe inutilmente, quando essa non volesse avere la compiacenza di avere sotto gli occhi questi fatti. (*Gazz. P. e Risorg.*)

DABORMIDA. Domando la parola per un'osservazione. Scusi l'oratore se lo interrompo. Io vedrei l'idea di legge più chiara quando si separassero i varii alinea; altrimenti non si potrà evitare una confusione: cominciamo dalle pensioni delle famiglie de'morti in guerra e poi discuteremo il resto. Mi sembra che con questo sistema il dibattimento sia per riuscir più chiaro.

FARINA P. Non avendo assistito a tutte le discussioni che si sono fatte su questa materia, non so se male o ben mi apponga nel credere che si è detto tutto quello che era necessario per imbrogliare, e non quello che più era necessario per chiarire siffatta quistione.

Si è preteso di determinare quanto riceva ciascun militare di marina dalla cassa degli invalidi, senza prima bene stabilire quanto nella cassa medesima va esso versando. Per conoscere qual sacrificio faccia lo Stato a suo favore, importa prima farsi un'idea precisa delle ritenzioni a lui imposte dalla cassa da cui si riceve la pensione. Noti bene la Camera che quest'ispe-

zione ci conduce a risultati tutt'affatto opposti a quello che andava asserendo or ora il signor relatore, che cioè vi fossero più favori per gli ufficiali di marina che non per quelli di terra. Imperocchè quella pensione, che è la conseguenza dei risparmi che essi hanno fatti, non è che una restituzione che loro si fa dallo Stato dei loro risparmi stessi nè più, nè meno di quello che farebbe qualunque cassa di risparmio, qualunque cassa di mutuo soccorso. Ora andiamo avanti. Nella cassa degli invalidi si versa annualmente da ciascun ufficiale di marina il 2 1/2 p. 0/0 della sua paga; di più si versano due mesi di paga ad ogni sua promozione, e di più ancora si versa un terzo di paga ciascuna volta che va in permesso. Se si ritarda (come vorrebbe il signor relatore), se si ritarda la corresponsione della pensione alle vedove sino ai 50 anni, vediamo a quanto ascenderanno approssimativamente tutte queste somme che si saranno versate in questa cassa a quell'epoca. Partendo da questo dato, allora conosceremo veramente qual sia la parte del risparmio di ciascun individuo, e qual sia la parte corrisposta dallo Stato. Facendo una somma cogli interessi accumulati col metodo per l'ammortizzazione del debito dello Stato, ne viene quindi che in 22 anni e 1/2 circa si pareggia col 2 e 1/2 p. 0/0 annuo la corresponsione di un capitale del 100 per 100. Suppongo ora che la media proporzionale di tutte le pensioni dei diversi gradi di un ufficiale corrisponda per ipotesi a lire 100: dopo 22 anni di servizio, versando annualmente un 2 e 1/2 per cento, il militare di marina ha versato nella cassa degli invalidi lire 100. Progredendo fino a 50 anni sempre nello stesso sistema, egli ha versato lire 163 e 90 centesimi. Aggiungiamo a queste lire 163 e 90 centesimi altre 100 formate dalla ritenzione di due mesi di aumento di paga per ogni volta che viene promosso, e dal terzo del soldo ogni volta che ottiene un permesso; ne viene che alla fine dei 50 anni, ai quali si accorda la pensione, il militare di marina, ha nella cassa lire 263 e 90 centesimi. Ripartendo queste lire 263 e 90 centesimi per ciascun anno del vitalizio che si può calcolare a 10 anni, e seguendo le norme adottate per l'insinuazione ed altre leggi finanziarie dello Stato, ne viene che dal militare, di queste lire 263 se ne restituiscono 36 a 58 lire per ciascun anno, seguitando quelle che restano d'anno in anno in cassa a produrre frutto a favore del pensionato.

Dal che ne viene che nella ipotesi che la pensione accordata alla vedova si determinasse in proporzione della media di tutte le pensioni godute dal militare durante la sua carriera, il terzo della pensione accordata alla vedova di quello di marina sarebbe tutto composto dai suoi risparmi, mentre il quarto accordato alla vedova del militare di terra sarebbe invece tutto retribuito dallo Stato.

Queste sono le considerazioni le quali unite ad altre, cioè delle maggiori malattie che s'incontrano in quel servizio, e per il maggior numero di pericoli che si affrontano costantemente. . . .

DABORMIDA. (*Interrompendo*) Mi perdoni l'oratore; la Camera ha già dichiarato che discuteva ora il 1° paragrafo del 1° articolo. Esso non è nella quistione; poichè qui non si è a discutere sugli anni di servizio. In esso si stabilisce che ogni vedova di soldato di marina morto in guerra ha diritto ad una pensione, qualunque fosse la durata del suo servizio.

FARINA P. Io discuto la prima parte.

DABORMIDA. No: questo concerne la seconda.

La prima, ripeto, non cerca quali sieno gli anni del servizio del soldato morto o ferito, alla cui moglie è fissata la pensione.

FARINA P. Su questa cosa non è stata intentata discussione, che mi consti.

DABORMIDA. Domando scusa. I suoi ragionamenti si applicano alla seconda parte, dove si parla appunto delle pensioni che si debbono concedere in seguito a un certo numero d'anni di servizio.

FARINA P. Mi perdoni; io sostengo la massima enunciata nell'emendamento proposto al primo alinea che io adesso formolerò, o che in altri termini già propose l'onorevole deputato Oldoini.

« I benefizi accordati dalla presente legge sono estesi anche alle vedove ed ai figli degli appartenenti ai corpi della regia marina, salve tutte le particolari disposizioni che concernono l'epoca, il modo e la tassa, secondo i quali si accorda loro la pensione.

« Il soprappiù della spesa che risulterà dall'applicazione del presente articolo, andrà a carico del bilancio della regia marina. »

LAMARMORA, ministro della guerra. Mi permetta la Camera di fare un'osservazione.

Io entro nelle viste del deputato Farina, e credo che la quistione si va imbrogliando sempre di più. Credo però difficile che possiamo venirne a termine prima di aver riconosciuto se si debbano mantenere le sorgenti che versano nelle casse della marina; perchè, come ha detto benissimo l'altro giorno il deputato Ricci, vi sono molte sorgenti che versano nelle medesime casse le quali debbono cessare coll'attuale stato di cose.

FARINA P. Precisamente questo è ciò che imbroglia la quistione, ma non è questo l'oggetto della discussione. Qui si tratta semplicemente di stabilire in massima se gli ufficiali di marina avranno diritto alla duplicazione di pensione dopo 20 anni di servizio.

DABORMIDA. Ho già detto che hanno diritto anche dopo due mesi.

FARINA P. Questo riguarda quelli che muoiono in battaglia.

DABORMIDA. Ma tutto quel 1° alinea riguarda soltanto quelli. . . .

IL PRESIDENTE. Il deputato Oldoini ha la parola.

OLDOINI. Era soltanto per sostenere il mio emendamento.

BES-AMEROIS. Si possono facilmente conciliare le conclusioni della Commissione coll'emendamento del signor Farina. La Commissione vuole unicamente duplicare i vantaggi che hanno gli ufficiali di marina dappresso al regolamento, senza toccare ancora menomamente a questo. Siamo dunque d'accordo col signor Farina.

RICOTTI, relatore. Il dispaccio accennato nell'emendamento del deputato Oldoini non può riferirsi al 1° paragrafo, come quello che non riguarda le vedove dei militari morti. Esso emendamento poi si riferisce affatto al paragrafo 2°. E in proposito del medesimo faccio osservare che è mal conveniente che in una legge si tenga conto di tutte le circolari del Ministero.

OLDOINI. Non esiterei a ritirare il mio emendamento, poichè vedo con piacere che la Commissione ha tenuto conto in specie del regolamento del 1841. Non so però perchè non abbia creduto opportuno di accettare esplicitamente le modificazioni portate a questa legge dal dispaccio ministeriale del 13 agosto.

RICCI. Anche a me sembra che dai discorsi fatti si sia piuttosto arrecato qualche confusione; almeno per me la quistione non si è rischiarata punto. Credo che tutti convengano che i benefizi accordati ai militari di terra dovrebbero essere anche accordati a quelli di mare; ma c'è qualche circostanza particolare, ed è che i marinai essendo soggetti ad una ritenzione hanno diritto che questa parte di ritenzione, quella

cioè che formerebbe una quota data ad una cassa di risparmio, sia un soprappiù al semplice pagamento loro fissato.

Ciò con quei di terra non sarebbe giusto, poichè quelli di mare hanno contribuito per una parte. Mi pare pertanto che l'articolo si sarebbe potuto redigere così:

« I benefizi stabiliti dalla presente legge saranno dati a tutti indistintamente gl'individui appartenenti ai corpi della regia marineria, e le pensioni raddoppiate a termine del vigente regolamento; » e con questo severamente è stabilito d'accordarle a quelli che hanno servito almeno 20 anni. A me pare che sia buona l'espressione di limitarle al dispaccio che per sé avrebbe poca forza a meno di quando si riferisse ad una deliberazione sovrana.

Aggiungerci ancora questo paragrafo:

« Gl'iscritti marittimi soggetti a ritenzione a favore della cassa degl'invalidi avranno un aumento proporzionato alla quota dei loro depositi. »

E mi pare che non si può dimenticare il diritto ond'essi sono investiti, depositando lungo il tempo del loro servizio il 2 1/2 per 0/0. La ritenzione forma una certa quota di cui non possono essere privati senza difetto di giustizia.

Con questo mi sembra che sia provvisto a tutto, e nel senso precisamente della giustizia; cioè gl'iscritti marittimi sono pareggiati nei diritti di pensione a quei di terra, salvo i vantaggi a termini del regolamento, cioè il beneficio di 20 anni, che tale è il diritto di cui già godono sulla cassa degl'invalidi, questo essendo un peculio a parte. Infine se questo aumento sarà necessario, se queste pensioni ammonteranno a una somma maggiore, sarà fatto un assegno sul bilancio della marina.

DABORMIDA. Chiedo scusa alla Camera se debbo insistere; ma è perchè a me pare che le idee debbano farsi più chiare che non sono. Il primo paragrafo tratta delle pensioni che si accordano alle vedove dei militari morti in guerra, o per servizio comandato. Queste pensioni, ripeto, non hanno per condizione verun diritto di servizio. La vedova di un militare morto in guerra ha diritto a questa pensione, quando anche suo marito fosse entrato al servizio il giorno prima. Dunque non è ancora a proposito di questo alinea che si tratta di esaminare la quistione dei diritti che possono avere le mogli dei soldati di mare alla ritenzione fatta nella cassa degl'invalidi. Per vedere se mediante il disposto degli articoli già approvati di questa legge venga egualmente migliorata la condizione alle vedove degli uomini di mare, bisogna conoscere quale ne sia l'attuale, e quale ne risulterebbe dall'applicazione della legge, se si votasse secondo la proposizione della Commissione. Secondo la legge attuale, le mogli degli ufficiali di mare hanno diritto alla stessa pensione delle mogli degli ufficiali di terra morti in guerra, cioè hanno un quarto del *maximum* della pensione, a cui il marito, in grazia del suo grado, avrebbe avuto diritto.

Ora, se alle mogli degli ufficiali di mare si porta la pensione alla metà del *maximum*, si farà loro tutto il vantaggio che relativamente si è fatto alle mogli degli ufficiali di terra. Se le mogli degli ufficiali di mare avessero avuto prima una pensione maggiore di quella delle mogli degli ufficiali di terra, sarebbe giusto che anche in questa legge si conservasse maggiore; ma se l'avevano eguale prima, non si vede il perchè per esse debba essere diversa dopo tal legge. Ma, mi si osserva, gli ufficiali di mare rilasciano in deposito il 2 1/2 per cento. Ebbene, nella legislazione attuale questo 2 1/2 per cento lasciato dagli ufficiali dava diritto alle loro mogli ad un terzo della pensione che sarebbe spettata al marito, purchè avessero fatto prova di essere senza mezzi di sussistenza. Del

resto, ripeto, questo terzo della pensione del marito, cui avevano diritto le mogli degli uffiziali di mare, dovrà prendersi in considerazione quando si parli del secondo alinea.

Quanto poi ai bass'uffiziali e soldati, non si fa loro ritenzione veruna; in conseguenza non hanno maggiore diritto dei bass'uffiziali e dei soldati di terra.

Qual era per lo avanti la posizione delle mogli dei bass'uffiziali e soldati di mare? Per lo addietro le mogli dei bass'uffiziali e soldati di mare, quando il loro marito fosse morto in guerra o per accidenti di servizio, avevano diritto alla metà del *minimum* che sarebbe spettato al marito stesso. Ora bisogna sapere che nella tabella delle pensioni di ritiro per la marina il *minimum* è sempre la metà del *maximum* delle pensioni accordate.

Dunque, se alle mogli dei bass'uffiziali e soldati si accorda la metà del *maximum*, si viene a far loro lo stesso vantaggio che si è fatto alle mogli degli uomini di terra. Forse la Camera potrebbe osservare che i gradi nella marina essendo paragonati ai gradi dell'armata di terra, si sarebbero potuto dare alle vedove dei bass'uffiziali e soldati della marina le pensioni stesse fissate alle vedove dei militari di egual grado nell'armata di terra; ma con ciò si sarebbe allora gravemente leso la marina, perchè, sebbene sia vero che nella marina tutti i gradi siano pareggiati a quelli di terra, ciò lo è soltanto per la disciplina. Ma poi riguardo alle pensioni sono diverse, secondo che sono più faticosi i lavori.

Vi sono certi gradi che hanno la stessa dignità disciplinare, ma pure non hanno la medesima paga.

Per esempio: i secondi piloti hanno la paga di prima classe, cioè L. 960, e si gli uni che gli altri sono pareggiati ai furieri maggiori. Dunque, se si fosse dato alle vedove dei militari di mare la stessa pensione accordata alle vedove dei militari di grado corrispondente di terra, si sarebbe data la pensione corrispondente alla paga minima; mentrèchè se la moglie, per esempio, di un nocchiero avrà la metà della pensione della paga del marito, avrà L. 480, mentre se non avesse che pensione eguale a quella della moglie del furiere maggiore, non ne avrebbe che 250.

Ciò vuol dire che anche in questa legge, raddoppiando le pensioni alle mogli dei militari di mare morti in guerra, si lascia loro un vantaggio che già avevano rispettivamente alle mogli dei militari dell'armata di terra. Vi è poi un'altra circostanza di cui non ha fatto cenno la Commissione, ed è che oltre alle pensioni della metà del *minimum* accordato a queste vedove, vi sono poi ancora 5 lire al mese per ciascheduno dei figliuoli che hanno. Ora è bene che la Camera sappia se, raddoppiando la pensione, queste 5 lire si conservino tali e quali erano per lo passato, o se esse pure si raddoppino, o se non si diano più.

Quanto a me crederei che, tenuto conto della vita più faticosa degli uomini di mare, della loro trista condizione di esser quasi sempre separati dalle loro famiglie, si potrebbero lasciare coll'attuale legge le 5 lire al mese per ogni figliuolo, eccetto però il primo.

Ma ripilogando il mio dire, poichè temo che a forza di parole anch'io non abbia fatto della confusione, conchiudo che in quanto al primo paragrafo credo si possa adottare tal quale venne proposto dalla Commissione, e che non sia qui il caso di tener conto di quella circolare ministeriale, nè di nessun'altra osservazione.

FARINA P. Una gran parte delle cose dette dal deputato Dabormida mi danno a conoscere che egli insiste sulla distinzione che è stata introdotta dalla Commissione nella sua nuova redazione della legge; mentre invece i preopinanti ed

io ci atterremo più volentieri alla più semplice e chiara redazione che si trovava contenuta nell'art. 9° del progetto ministeriale. Dicevasi in esso: « che i benefici accordati dalla presente legge sono estesi anche alle vedove e figli degli individui appartenenti ai corpi militari della regia marina. »

Qui facciamo punto, e non entriamo ad implicare queste disposizioni colle disposizioni che determinano la cassa che deve pagare l'aumento di pensione; ma si ritenga questa prima parte, ed a questo primo alinea dell'articolo tutt'al più si aggiunga per maggiore schiarimento: « salve le particolari disposizioni che determineranno l'epoca, il modo, la tassa secondo i quali si accorda questa pensione. »

Io aggiungerei questa seconda parte dell'articolo per maggiore dichiarazione, ed adotterei poi l'ultimo alinea del progetto della Commissione, nel quale si dichiara quale deve essere la cassa che deve far fronte a queste spese. In questo modo mi pare che si semplifichi la redazione e che si mettano d'accordo tutte le idee che si sono enunciate in proposito.

Veda adunque la Camera se crede di adottare questa forma di redazione.

OLDOINI. Io non insisterò sul modo in cui debba essere fissata la redazione della legge; mi basta che veniamo d'accordo essenzialmente sullo spirito della legge, talchè non rimanga più alcun dubbio sull'effetto del dispaccio ministeriale quanto alla fissazione del tempo di servizio degli impiegati ed ufficiali di marina, dopo il quale le loro figlie e le loro vedove abbiano diritto alla pensione di cui si tratta.

DABORMIDA. Si potrebbe togliere questo dubbio, e conciliare i diversi pareri di preopinanti con un emendamento all'articolo 2°. Io direi: « le disposizioni degli articoli 6, 7, 8, sono applicabili alle vedove e figlie degli ufficiali, ecc., salvo il diritto portato, ecc. » Proporrei che la pensione alle vedove degli ufficiali di marina si fissasse ai 20 anni, in luogo che non ne avrebbero il diritto se non dopo i trent'anni di servizio.

FARINA P. Parmi che a ciò si fosse già provveduto colla separazione di tutti e due gli articoli nella redazione da me proposta, la quale è generica.

DABORMIDA. Io credo che la redazione della Commissione sia più logica, perchè se si farà così bisogna poi dire quello che si è già detto riguardo agli ufficiali: « che la vedova di un ufficiale morto dopo un tal tempo di servizio ha diritto ad un terzo della pensione a cui avrebbe avuto diritto il marito. » Quanto poi alle mogli dei bass'uffiziali e soldati, era già disposto dalla legge del 1827.

« Le vedove ed orfane degli individui suddetti, morti dopo un servizio non minore di 15 anni, sono ammesse ad una pensione che per le vedove dei bass'uffiziali sarà metà di quella che sarebbe spettata al marito, e che per le vedove dei marinai, di una somma corrispondente ad una razione di pane, cioè di lire 80. »

Siccome queste disposizioni per i bass'uffiziali e soldati sono più favorevoli che non sono quelle per le mogli dei soldati e dei bass'uffiziali, così la Commissione ha creduto molto acconciamente, a parer mio, di non derogare a queste disposizioni, rimanendo le pensioni dei bass'uffiziali e soldati secondo le norme prescritte dal regolamento del 1827 nella circolare del Ministero: quando che se si fosse adottata la formula del progetto ministeriale, vi sarebbe stata confusione, e non si sarebbe saputo in qual modo intenderla a riguardo delle mogli e delle figlie dei bass'uffiziali e soldati. Bisognava consultare quelle che si avevano già, per compilare una nuova legge; nel qual caso...

FARINA P. (Interrompendolo) Mi permetto di osservare

al preopinante che io, appunto per salvare tutte le idee che egli ha formolato, ho aggiunto all'espressione del paragrafo ministeriale queste parole: « salve le particolari disposizioni che concernono l'epoca, il modo e la tassa, secondo i quali si accorda loro la pensione. »

OLDOINI. Ritiro il mio emendamento.

IL PRESIDENTE. Il deputato Ricci insiste nel suo emendamento?

RICCI. Sì, insisto: a momenti lo depongo sul tavolo della presidenza.

IL PRESIDENTE. Così non rimangono più che un emendamento del deputato Farina, ed un altro del deputato Ricci.

Leggo adunque l'articolo 9° (*V. Doc., pag. 205*).

Viene in seguito l'ammendamento del deputato Farina così concepito:

« Salve le particolari disposizioni che concernono l'epoca, il modo e la tassa, secondo i quali si accorda loro la pensione. »

Cosicchè per esso si sopprimerebbe il 2° paragrafo, e si lascierebbe il 3°.

Vi è finalmente l'aggiunta del deputato Ricci, così concepita:

« Gli iscritti marittimi soggetti a ritenzione di stipendio a favore della cassa invalidi e le loro vedove e figli avranno inoltre diritto ad una quota proporzionata alle somme versate, e ciò in aumento della pensione accordata dal Governo. »

DEMARCHI. Io trovo che la questione è assai intralciata; proporrei che la Commissione fosse invitata a riunirsi nuovamente, chiamando nel suo seno i propositori degli emendamenti e il ministro della guerra, per mettersi d'accordo.

FARINA P. In massima siamo d'accordo; non vi è diversità che nel modo di redazione.

DEMARCHI. La Commissione dovrebbe riunirsi appunto per mettersi d'accordo coi propositori degli emendamenti e trovare una redazione che possa piacere alla Camera.

RICOTTI, relatore. Io non vado d'accordo col dep. Farina in quanto egli dice che c'è differenza fra noi solo nella redazione, e questo potrei dimostrarlo con un ragionamento...

Voci. No! no!

RICOTTI, relatore. Ma appunto per questo io appoggio la proposizione del signor Demarchi. Credo che, così facendo, la Commissione potrà presentarsi di nuovo alla Camera con lumi maggiori e tranquillare la medesima intorno ad un argomento così intralciato.

IL PRESIDENTE. Interrogherò la Camera se approva la proposizione del deputato Demarchi.

(È approvata).

Vogliono radunarsi immediatamente?

Voci. Sì! sì!

MENABREA. Avrei anch'io da presentare un emendamento.

DABORNIDA. Siccome adesso ci sarebbe da discutere la legge sui bersaglieri, ed il ministro della guerra non si potrebbe allontanare, così io proporrei di radunarci questa sera; dimodochè domani sarebbe ugualmente pronta la redazione.

(La Camera approva).

VALERIO. Io chiedo che quando si pubblicano le relazioni della Commissione, le quali emendano il progetto ministeriale, io chiedo, dico, che si stampi di fronte anche questo progetto, come si usa negli altri Parlamenti, perchè altrimenti è impossibile che la discussione proceda chiaramente e regolarmente.

(*Gazz. P.*)

DISCUSSIONI

71

LETTURA DEL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO PES SUL RITIRO E CORSO PROVVISORIO IN SARDEGNA DELLE MONETE PROPRIE DI QUELL'ISOLA.

IL PRESIDENTE. Ora debbo, secondo il consentimento datone dagli uffizi, leggere un progetto di legge presentato dal deputato Pes sul ritiro e corso provvisorio in Sardegna delle monete d'argento ed eroso-miste proprie di quell'isola (*V. Doc., pag. 274*).

Interrogo il deputato Pes quando vorrà sviluppare la sua proposta.

PES. Sarei pronto anche domani. Del resto mi rimetto alla Camera.

IL PRESIDENTE. Siccome ve ne sono altre d'urgenza, sarà dopo quelle. (*Gazz. P.*)

RELAZIONE, DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL CORPO DEI BERSAGLIERI.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama la relazione sulla legge per la riorganizzazione del corpo dei bersaglieri. Il relatore ha la parola.

LONGONE, relatore, la legge (*V. Doc., pag. 275*).

IL MINISTRO DELLA GUERRA. Ringrazio la Commissione della confidenza che volle esternarmi, e qualora la Camera voglia entrare in questa vista, io farò il possibile per mostrarmi degno di tanta confidenza. (*Applausi*)

IL PRESIDENTE. Interrogo la Camera quando voglia discutere questa legge.

VALERIO. Si discuta subito.

IL PRESIDENTE. Se la Camera vuol entrar subito in discussione...

Voci. Sì! sì!

IL PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

MICHELINI G. B. Mi pare che ci avvicineremo più ai termini parlamentari, dicendo: « È aperto il credito necessario, ecc. »

VESME. Io proporrei semplicemente la correzione di una sola parola, dove cioè è detto *riorganizzazione*, mettere *organizzazione*; perchè, siccome non sono ancora creati, è evidente che qui non si tratta di riorganizzarli.

IL PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, interrogherò la Camera sopra questi due emendamenti dei deputati Michelini e Vesme.

Domando alla Camera se vuol passare alla discussione dell'articolo.

Molte voci. Sì! sì!

IL PRESIDENTE. Dunque lo leggerò (*V. Doc., pag. 274*).

BIANCHI. Mi pare che sarebbe forse più regolare che, trattandosi di un credito che si apre al Ministero della guerra, fosse definito in una determinata somma. Io non credo che sia troppo regolare l'aprirlo in modo illimitato, e vorrei perciò che il signor ministro dichiarasse qual somma possa essere approssimativamente necessaria.

IL MINISTRO DELLA GUERRA. Io non sono in questo momento in grado di accennare la somma precisa, ma egli è facile il calcolarla.

LONGONE, relatore. Si è agitata nella Commissione la questione di vedere se si dovessero scrupolosamente osservare le forme parlamentari, e determinare nella sua quantità precisa il credito che si deve accordare al ministro della guerra; ma

si osservò che, non essendosi ancora presentato alla Camera alcun bilancio che servisse di punto di partenza per fissare la spesa, era meglio prescindere affatto dalla designazione di questa quantità, tanto più che una parte del corpo essendo già organizzata, la spesa che per questa si fece servirà di base ai calcoli relativi nella verificaione del bilancio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA. Io m'unisco all'osservazione fatta dal deputato Longoni, perchè tutte le paghe sono fisse; fisso è pure il numero degli ufficiali. Laonde sarà agevole il determinare il totale delle spese, riducendosi tutta la questione ad un puro calcolo facilissimo a farsi, poichè abbiamo in nostra mano i dati precisi.

LANZA. Per me non dissento che si dia facoltà al ministro della guerra di riorganizzare questi quattro battaglioni, secondo il disposto del progetto di legge, ma non vorrei che si cominciasse con ciò a stabilire un precedente, del quale tardi o tosto la Camera avrebbe forse a pentirsi; la riorganizzazione dell'armata, sia in parte che in totalità, è una di quelle leggi le più importanti che possono interessar il paese: tanto è che in Francia è considerata come una legge organica e vien discussa accuratamente dall'Assemblea. Io non vorrei in conseguenza che la Camera decidendo di non dovere discutere su quanto riguarda la riorganizzazione di cinque battaglioni dal Ministero proposta, stabilisse un precedente che la spogliasse d'un diritto il quale riguarda ad una delle principali leggi, ad uno dei principali interessi del paese; dunque nel medesimo tempo che io riconosco la necessità, per quanto è possibile, di accelerare la riorganizzazione di questo corpo militare, stante le circostanze difficili e particolari in cui si trova il Piemonte, tuttavia vorrei che questa decisione della Camera fosse espressa in modo da dimostrare che si è voluto provvedere, stante l'urgenza, alla guerra senza per nulla pregiudicare al diritto della Camera di fare le leggi relative all'ordinamento dell'esercito.

BOTTONE. Io proporrei, per maggior esattezza di espressione, che siccome vi sono già due battaglioni esistenti di bersaglieri, si dicesse: *per riordinare e portare a cinque battaglioni il corpo dei bersaglieri.*

IL PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, io leggerò i diversi emendamenti. Il deputato Michelini G. B. ha proposto che si dica: *è aperto un credito. . .*

MICHELINI G. B. Direi *il credito*, perchè è determinato.

IL PRESIDENTE. Chiederò alla Camera se intenda appoggiare l'emendamento del deputato Michelini.

UN DEPUTATO. Favorisca di leggerlo.

IL PRESIDENTE. (*Leggendo*) « È aperto al ministro della guerra il credito necessario per le spese opportune alla formazione di cinque battaglioni di bersaglieri. »

DEMARCHI. Domando la parola.

Io credo che sia affatto incostituzionale di aprire un credito senza dire la cifra. Siccome si tratterebbe di differire soltanto sino a domani per avere questa cifra, io domando che la Camera differisca, affinchè il ministro possa dirci qual somma sarà necessaria; allora sarà aperto il credito sino all'ammontare della medesima, e si procederà almeno più costituzionalmente.

VALERIO. Io credo che il potere legislativo non è chiamato che a discutere le leggi organiche dell'esercito, ma che non può entrare nei particolari dei differenti corpi. Certamente quando il signor ministro ci presenterà una legge organica dell'esercito, certamente allora la Camera la discuterà con tutta attenzione; ma io non credo che il potere legislativo sia chiamato a discutere l'ordinamento di ciascun corpo. All'inconveniente accennato dal signor deputato De-

marchi, pare che si possa porre un rimedio dicendo: « È aperto il credito necessario per formare tre battaglioni sulle basi di quelli già esistenti. » Così la difficoltà, del resto giustissima, posta innanzi dal signor deputato Demarchi, rimane sciolta, e noi possiamo procedere subito alla discussione.

FARINA P. L'autorizzazione con questa legge accordata al ministro della guerra non lede punto le prerogative della Camera, perchè questa è solo una facoltà straordinaria che si accorda per una volta sola. Quanto poi allo adottar la redazione del deputato Michelini, anzichè quella della Commissione, osserverò che non potendosi ora determinare precisamente la somma per la quale si apre il credito, mi pare più conveniente il dire: *è fatta facoltà in via straordinaria al ministro*, e adottare la redazione proposta dalla Commissione anzi che quella del dep. Michelini. A questo modo mi pare che si conciliino tutte le opinioni, e si ottenga di progredire con maggior celerità.

DABORMIDA. Mi pare che non sia necessario di introdurre la parola *in via straordinaria*, nè che ci debban muovere le osservazioni dell'onorevole deputato Lanza, poichè il ministro avendo presentato una legge, e la Commissione avendo detto che gli è fatta facoltà di ordinare i bersaglieri in cinque battaglioni, si vede che la Camera non si spoglia per nulla del suo diritto, ma che gliene delega semplicemente l'esercizio in questo caso speciale, senza che con ciò per nulla intenda di rinunciargli alcuna sua prerogativa, e di abdicare alcuna parte della sua autorità.

LANZA. Se si adottassero le considerazioni dell'onorevole deputato Valerio, che, trattandosi nel nostro caso soltanto dell'organizzazione particolare di un corpo dell'esercito, non sia necessario di ricorrere al consenso della Camera, ne seguirebbe che l'esercito intiero si potrebbe organizzare separatamente corpo a corpo, senza mai dipendere dal Parlamento. Per cui si verrebbe ad eseguire partitamente quanto è negato di fare complessivamente, e così deludere una prerogativa della rappresentanza nazionale. In quanto poi alle osservazioni del generale Dabormida, secondo cui non pare che la Commissione nel suo breve rapporto non avrebbe pregiudicata la questione del diritto parlamentare, dicendo che non toccava alla Camera di entrare nell'organizzazione di questi corpi, rispondo che se veramente l'organizzazione di queste quattro compagnie fosse tale che non variasse intrinsecamente il modo con cui è composta l'organizzazione attuale del corpo dei bersaglieri, ma fosse una sola ampliazione od aumento delle compagnie, attenendosi del resto alle regole già stabilite pel corpo che esiste, allora credo benissimo che non sarebbe il caso da farne discussione sopra; perchè in questo caso non sarebbe una variazione essenziale; ed allora la Camera dovrebbe solo occuparsi dell'articolo delle spese o del credito che si dovrebbe aprire per quest'oggetto.

Ma pare invece che la legge proposta colla parola generica ed ampia di *riorganizzazione* comprenda la facoltà di fare qualsiasi cambiamento anche essenziale nell'ordinamento del corpo dei bersaglieri, ed in questo caso il potere esecutivo non può eseguirlo senza il permesso del Parlamento.

Tuttavia io non dissentirò di avvicinarmi alla modificazione proposta dall'onorevole deputato Farina, cioè di fare in modo che la Camera consenta al Ministero di ampliare questo corpo di bersaglieri secondo le norme stabilite nel suo progetto di legge, oppure secondo le regole esistenti nel corpo medesimo. Con tal ripiego non sarebbe pregiudicato il diritto del Parlamento, e nello stesso tempo non si differirebbe l'attuazione del progetto proposto dal ministro della guerra.

RADICE. Nel caso particolare io credo che non si tratti

di organizzazione dell'esercito o dei battaglioni del corpo dei bersaglieri che esistono di già, ma bensì solo di recar qualche modificazione a questi battaglioni: dunque non si può dire che trattisi d'un'intera riorganizzazione del corpo medesimo, ma è questo piuttosto un affare d'amministrazione, la quale per le speciali disposizioni relative abbandona al discernimento del Ministero. La Camera deve entrare in ciò che riguarda le finanze. Per certo ora qui le finanze debbono essere somministrate dalla Camera per l'aumento delle spese inerenti a questo nuovo riordinamento dei cinque battaglioni dei bersaglieri; ma siccome il bilancio della guerra non è ancora stato portato dinanzi alla Camera, credo che il Ministero diventi responsabile egli stesso delle spese che occorrerebbero in questa nuova organizzazione e ne debba poi rispondere al tempo in cui il bilancio della guerra sarà presentato. Se non adottiamo questi principii, ci vedremo obbligati di fare sempre una legge per ogni mutamento nell'amministrazione speciale dei corpi; il che ci farebbe perdere un tempo immenso.

FARINA P. Aderisco pienamente alle osservazioni del deputato Radice; ma appunto perchè ampliando questo corpo non possiamo nella ristrettezza del tempo determinare quanto occorre, aderisco all'idea di accordare a questo riguardo facoltà piena ed assoluta al ministro della guerra.

VESME. Approvo le conclusioni dell'ufficio in quanto mi pare che esse riparino agl'inconvenienti enunciati dal deputato Lanza. Egli dice che non debba la Camera spogliarsi del diritto di accertare l'opportunità della legge. Questa è cosa indubitata; ma certo non se ne spoglia la Camera collo stabilire che sia aperto al Ministero delle finanze un credito per l'istituzione di questi battaglioni.

La Camera esaminò la questione; giudicò utile l'istituzione e diede al Ministero queste facoltà, e non credette di dover entrare in altri dettagli. La Commissione crede che la Camera debba bensì giudicare dell'utilità di una spesa, ma non debba entrare nell'organizzazione dell'esercito e nel numero degli ufficiali, e in tutti gli altri dettagli, perchè questo è assolutamente sotto la responsabilità del ministro della guerra, che dee poi render conto del suo operato.

IL PRESIDENTE. Se più nessuno chiede facoltà di parlare, rileggerò i varii emendamenti stati proposti.

È primo quello del signor Valerio, così concepito:

« È aperto al ministro della guerra il credito necessario per la formazione ed organizzazione di tre nuovi battaglioni di bersaglieri, sulle basi di quelli già esistenti. »

Succede quello del signor Lanza:

« È concessa facoltà al ministro della guerra di riorganizzare il corpo dei bersaglieri in cinque battaglioni, secondo le norme stabilite nel suo stesso progetto di legge presentato alla Camera nella tornata dell'8 dicembre 1848: a tal fine è aperto allo stesso Ministero della guerra un credito di L. . . »

V'è inoltre l'aggiunta delle parole: *in via straordinaria*, proposta dal deputato Farina.

Chiedo ora al deputato Michelini se insista sul suo emendamento che mi pare compreso in quello dell'onorevole deputato Valerio.

MICHELINI G. B. Lo ritiro.

IL PRESIDENTE. Interrogo ora la Camera se intenda appoggiare l'emendamento Lanza.

(Non è appoggiato).

Rileggo ora l'emendamento Valerio per vedere se sia appoggiato.

(È appoggiato).

LONGONI, relatore. Io non posso associarmi all'emenda-

mento del deputato Valerio per l'espressione *sulla base già esistente*, perchè anche quella base già esistente è modificata nel progetto di legge.

VALERIO. Io non vorrei che restasse ombra di sospetto che io volessi menomamente coadiuvare a diminuire uno dei diritti della Camera. È certamente un diritto dell'Assemblea legislativa di discutere le leggi organiche dell'armata; ma questa come ognuno vede non è punto una legge organica. Qui non è toccata punto l'anzianità, qui non è toccato punto il modo di progredire, qui non è toccato il modo di formare le leve, e noi non abbiamo a far altro che di somministrare al signor ministro il mezzo ond'egli possa ordinare quei soldati, di cui noi per legge già consentimmo la leva, in modo che possano tornare più utili ai bisogni della patria. Ed io credo sinceramente che il signor ministro era in diritto di organizzare esso stesso questo corpo di bersaglieri, senza muover parola alla Camera dei deputati, se non ci fosse stata di mezzo la questione finanziaria.

Ora, quando volli dire col mio emendamento *sulla base, ecc.*, intendeva dire sulla base finanziaria, perchè credeva che la Camera non avesse in questa emergenza da occuparsi d'altro che delle finanze. Ma se il signor ministro avesse chieste cose di spettanza legislativa, per quanto grande sia la premura che io abbia, e che certo la Camera divide con me, di fornire al signor ministro tutti i mezzi necessari per il sollecito assesto dell'armata, io, anzichè sollecitare la rapida discussione e la pronta votazione, avrei proposto di preferenza una adunanza straordinaria per questa sera; ma, ripeto, questa non è punto una legge organica; qui non si tratta che di ordinamenti che sono di spettanza particolare del potere esecutivo. Io quindi riaffermo che quando ho detto *la base*, intendeva dire la base finanziaria, e ciò per istabilire un limite finanziario.

IL PRESIDENTE. Il deputato Ravina ha proposto altro emendamento in questi termini:

« Il corpo dei bersaglieri sarà riordinato e portato da 3 a 5 battaglioni. Il ministro della guerra è autorizzato a far le spese a ciò necessarie. »

Domando alla Camera se è appoggiato.

(È appoggiato).

LONGONI, relatore. L'emendamento proposto è identico alle conclusioni della Commissione, perchè i battaglioni dei bersaglieri sono portati a cinque, com'è la proposta fatta dal ministro della guerra. Il signor Ravina volle fare spiegazioni non necessarie, giacchè la conclusione della Commissione essendo in questi termini: « Il ministro della guerra è autorizzato a fare le spese necessarie per la formazione e riorganizzazione di cinque battaglioni di bersaglieri, » quelle parole: « sarà riordinato e portato da 3 a 5 battaglioni » divengono inutili.

RAVINA. La formola del mio emendamento stabilisce chiaramente che questa disposizione procede direttamente dall'autorità della Camera. Dicendo: « Il corpo dei bersaglieri sarà riordinato e portato da 3 a 5 battaglioni, » io vengo a togliere ogni dubbio che si voglia stabilire un precedente pericoloso, come diceva il deputato Lanza. La differenza tra il mio emendamento e l'articolo della Commissione non lascia d'aver qualche importanza.

LONGONI, relatore. Io credo che la Commissione non avrebbe nessuna difficoltà d'unirsi all'emendamento del signor Ravina. Osserverò solo che bisogna mettere « da 2 a 5. »

IL MINISTRO DELLA GUERRA. Sono 3 e non 2.

VALERIO. Io ritiro il mio emendamento.

IL PRESIDENTE. Il deputato Vesme insiste ancora nel suo emendamento?

VESME. Io lo ritiro.

IL PRESIDENTE. Rimane adunque l'emendamento Ravina, che, se non vi hanno altre osservazioni, pongo ai voti.

(È approvato).

Ora si procederà alla votazione per isquittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti	133
Maggioranza	68
Voti favorevoli.	129
Voti contrari	6

(La Camera adotta).

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama la discussione sul progetto di regolamento per le pubbliche gallerie.

Alcune voci. A dimani! a dimani!

LANZA. C'è da riferire la legge sui ducati di Parma, Piacenza, Modena, Reggio e Guastalla.

IL PRESIDENTE. Decida la Camera se vuol udire la relazione sulla proposizione dei provvedimenti da prendersi sui questi ducati.

Molte voci. Sì! sì!

CADORNA. Io pregherei la Camera a voler portare all'ordine del giorno di domani la proposta del deputato Michelini, relativa alla nomina dei sindaci. Se si lasciano trascorrere parecchi giorni, sarà impossibile di prendere alcuna risoluzione a questo riguardo: ben inteso che sarà posta all'ordine del giorno dopo la legge sulla guerra.

Varie voci. Sì! sì!

IL PRESIDENTE. È approvata la proposizione del deputato Cadorna?

(È approvata).

Se il relatore della legge su Parma e Piacenza è preparato, ha la parola.

(Gazz. P.)

RELAZIONE E DISCUSSIONE INCIDENTALE SUL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LA NULLITÀ DEGLI ATTI LEGISLATIVI E GOVERNATIVI FATTI NEI DUCATI DI PIACENZA, PARMA, MODENA, GUASTALLA E REGGIO DOPO IL 9 AGOSTO 1848.

FABRE, relatore, sale alla ringhiera e legge la relazione sul progetto di legge per la nullità degli atti legislativi e governativi nei ducati di Piacenza, Parma, Modena, Guastalla e Reggio, fatti da qualunque Governo straniero dopo il 9 agosto 1848 (*V. Doc.*, pag. 225).

Voci. (Dopo la lettura della relazione) Bene! bravo!

IL PRESIDENTE. La legge sarà stampata e distribuita.

Voci diverse. No! no! Non occorre.

VALERIO. Propongo alla Camera che si sospenda la discussione e che si passi subito alla votazione; questa è una legge che deve camminare di slancio.

IL PRESIDENTE. Rileggerò adunque il progetto della Commissione. (*Legge*)

Ora è aperta la discussione.

RAVINA. Domando la parola.

Alcune voci. Ai voti!

IL PRESIDENTE. Il deputato Ravina ha la parola.

RAVINA. Mi pare che la cosa sia di tale importanza che non se ne debba precipitare la decisione. Che importa che si tardi un giorno o due, quando col tardare possiamo evitare di

cadere nel ridicolo, di far cose non consentanee al diritto pubblico? Pertanto io sarei d'avviso che la decisione fosse rimandata a domani o a posdomani.

Alcune voci. È già deciso.

RAVINA. Se è deciso, s'intraprenda la discussione, ma non si prenda il partito questa sera, perchè io vedo in questa legge qualche disposizione che non pare conforme ai principii del diritto pubblico, e non vorrei che la Camera in un affare tanto importante venisse a cadere nel ridicolo: mi spiego.

La tranquillità e l'ordine pubblico nei ducati furono affidati pur troppo al nemico. Per mantenere questa tranquillità ci vogliono forze, per mantenere queste forze ci vogliono tributi; e supponiamo che uno non abbia pagati i tributi ordinari, egli sarà espropriato, come dicono i Francesi, cioè sarà una parte del suo avere venduta all'asta pubblica. In questo caso possiamo noi dichiarare nulla una sì fatta vendita? Se avessimo preponderanza di forze, oh! allora sarei meno scrupoloso; ma per ora questa preponderanza non istà per noi. Io vorrei dunque che si esaminasse meglio la cosa, prima di prendere una decisione che ci condurrebbe al ridicolo, che in politica è talvolta più pregiudiziale dell'ingiustizia. Quando poi si verrà all'armi, allora la spada sarà quella che troncherà la quistione, e la giustizia certamente sarà per noi quando verrà in compagnia della vittoria, il cui splendore vuol essere di molto peso nel giudizio delle cose giuste ed ingiuste.

DEMARCHI. Io appoggio la proposizione del signor deputato Ravina, tanto più che questa legge è stata proposta dal Ministero.

La Commissione ha proposto degli emendamenti, ed il ministro non è presente per sostenere la sua legge, e perciò sarà impossibile di andare più avanti in questo modo. Converrà aspettare domani.

VALERIO. La Camera ha già deciso di passare subito alla discussione; ed io non credo che voglia così presto mutare opinione. Mi si dirà che non c'è tanta premura; ma io rispondo invece che la premura è grandissima, giacchè in un sol giorno si possono fare moltissimi contratti che potrebbero essere la rovina di un gran numero di famiglie; di modo che quanto più presto si porrà innanzi questo impedimento, sarà tanto meglio. È vero che questo non ha la forza delle baionette, ma è una certa azione morale che non mancherà di avere il suo effetto.

SCOFFERI. Io propongo che si metta ai voti se si debba discutere subito; e ad ogni modo dichiaro che ove si decida che si discuta subito, io mi asterrò dal votare.

SINEO. Io propongo di premettere un esame maturo, attento, intorno al raffronto da stabilirsi tra questa legge e le convenzioni diplomatiche e militari che furono accennate nel rapporto testè letto dal relatore della Commissione.

Io tuttavia non insisterò che nel caso in cui la Camera intenda di trattare ora questa quistione, e chiederò che si dia lettura dell'armistizio e delle altre convenzioni speciali che hanno avuto luogo per i ducati di Parma, Piacenza, Modena e Reggio.

PERRONE, presidente del Consiglio dei ministri. Quant à moi, ainsi qu'on vient de l'observer, je ne pourrai donner ces pièces que demain. La loi dont il est question a été proposée par monsieur le garde des sceaux, et je n'ai point la prétention de savoir la défendre à fond. Néanmoins, comme dans sa nature cette loi est politique, je me charge, dans le cas que la Chambre la discute sur-le-champ, de la défendre immédiatement d'une manière, sinon légale, au moins utile et italienne.

FABRE, relatore. Siccome io già ebbi l'onore di dire, una sola è la variazione stata proposta dalla Commissione alla legge presentata dal ministro di grazia e giustizia; questa variazione si riferisce all'articolo 2°. Il ministro aveva detto nel suo progetto di legge doversi dichiarare nulle tutte le alienazioni forzate fatte posteriormente a questa legge. La Commissione invece pensò doversi dichiarare nulle tutte le alienazioni seguite dopo l'armistizio.

Dopo che la Commissione adottò questa variazione, io ebbi a conferire in proposito col signor ministro, per sapere se vi aderisse o no; ed il medesimo mi rispose che riconosceva giusta la variazione fatta dalla Commissione, e vi aderiva. In quanto poi alle convenzioni militari dei 9 e 13 agosto, io le ho qui, e se la Camera lo desidera, io sono pronto a darne lettura.

ALBINI. Vorrei far osservare che per combinare la celebrità della discussione e della votazione della legge colla ponderazione necessaria alla medesima, si potrebbe ora procedere alla discussione generale e rimandare a domani la discussione sui singoli articoli.

RADICE. Io domando che la legge sia stampata, e che si conceda il tempo necessario a pensarci sopra.

Domando adunque l'esecuzione del regolamento.

VALERIO. Io osservo che la Camera ha già deciso in contrario: se la Camera però lo vuole.....

RADICE. Non è stato messo ai voti.

CADORNA. La decisione della Camera fu, a mio avviso, esternata come dal deputato Radice; se s'incominciasse la discussione generale, la seduta essendo già molto inoltrata, e certamente per pochi che siano gli oppositori, la discussione non potrebbe chiudersi di questa sera. Questa notte si potrà stampare, e domani si distribuirà ai deputati.

SINEO. La risposta data dal relatore della Commissione ci fa certi che la Commissione non ha esaminata veramente la questione che sembrava la più importante all'ufficio al quale appartengo. È questa la prima volta in cui si presenta alla Camera l'occasione di riconoscere in qualche modo la validità (lo ripeto) di certe convenzioni diplomatiche e militari che hanno avuto luogo.

Bisogna necessariamente fermarsi sopra il tenore di queste convenzioni, esaminare se siano state strette entro i limiti dei poteri che le hanno concluse. Senza voler entrare prematuramente in questa discussione, accennerò alla Camera come l'armistizio, il primo, il fatale armistizio stipulato il 9 agosto, portasse termini eguali per tutti i paesi che erano stati occupati dal nostro esercito; e tuttavia l'esecuzione fu molto diversa, e sono anche diverse le reclamazioni che si fanno secondo le diverse provincie da cui ci vengono manifestati i gravami contro i quali si vuole provvedere.

Bisognerà necessariamente chiedere al Governo spiegazioni intorno al modo diverso in cui l'armistizio fu inteso ed eseguito; e queste cose mi sembrano preliminari. Nel caso in cui si voglia entrare nella discussione, lo ripeto, bisogna prima d'ogni cosa avere contezza delle convenzioni, e ponderarne i termini.

FARINA P. Io insisto nelle osservazioni fatte dal mio collega il dep. Cadorna. Domani si possono avere le copie stampate; si può quindi mandare la discussione a domani, perchè un caso di questa natura. . . . (Qui l'oratore non è più inteso dagli stenografi)

Osservo di più che una petizione appartenente ad un individuo dei ducati contemplati nella legge venne annunciata alla Camera. Io non appoggio niente affatto questa petizione; ma con questa petizione si domanda che si proceda ad una

revisione dell'atto di unione delle stesse provincie. Ove questa questione venisse ad eccitarsi, intralcierebbe tutti gli andamenti della discussione; ed una cosa di tanta importanza mi pare certamente che richieda tutta quella matura ponderazione che è anche consentanea al decoro della Camera.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. Messieurs, la Chambre ayant à décider de renvoyer la discussion à demain, je crois qu'en effet elle fait bien de la renvoyer. Quant à moi, je ne m'attendais point à défendre cette loi aujourd'hui. Je pense néanmoins de vous faire connaître dès ce moment même l'objet de cette loi et de vous en faire surtout comprendre le but politique.

Les Autrichiens occupent une bonne partie des duchés, où ils se conduisent avec la même barbarie, le même despotisme, la même inhumanité que dans la Lombardie. Or, pour mettre frein à tant d'iniquités, pour empêcher les acheteurs d'acquiescer contre le droit des gens, le Gouvernement a cru bien faire que de proposer à la Chambre une loi qui pût au moins moralement empêcher les acquéreur de se présenter dorénavant.

Quant à l'effet rétroactif que la Commission a bien voulu donner à cette loi, je ne sais point trop vous dire quel en sera le résultat; mais ce qu'il y a lieu d'espérer fermement, c'est qu'elle pourra empêcher désormais la vente des biens de ceux qui ne peuvent point payer les contributions, et quand je parle de contributions, je ne veux point confondre les contributions régulières et indispensables avec celles qui sont vexatoires et iniques. C'est de celles-ci dont je veux parler. Eh bien! je crois qu'il est utile, humain d'entraver l'exécution de semblables impôts onéreux et injustes. Voilà pourquoi je prie la Chambre de prendre cette loi en sérieuse considération et de l'adopter le plus promptement possible; car, un jour de plus peut produire un mal bien grand et ruiner complètement une famille. Veuillez bien, par conséquent, voter le plus tôt cette loi pour empêcher le maréchal Radetzky de s'enrichir plus longtemps avec un argent extorqué au malheur.

FABRE, relatore. Il signor presidente del Consiglio dei ministri, ripetendo quanto io aveva detto relativamente all'annuenza del signor ministro di grazia e giustizia alle variazioni proposte dalla Commissione, disse di non poter comprendere come ciò si sia fatto, mentre non credeva si potesse alla legge dare così facilmente un effetto retroattivo. Non starò io a ripetere le ragioni che hanno indotto la Commissione ad adottare quella variazione, senza che credesse con ciò di dare effetto retroattivo alla legge, ma mi limiterò ad osservare che il principio che la Commissione ha seguito nell'art. 2° è quello precisamente che il Ministero ha seguito all'art. 1°, perchè nell'art. 1° la legge presentata dal Ministero dice che gli atti governativi e legislativi posteriori all'armistizio sono dichiarati nulli; dunque, se il Ministero ha creduto che con questa legge si potessero dichiarare nulli gli atti governativi e legislativi fatti anteriormente alla promulgazione di questa legge e posteriormente all'armistizio del 9 agosto, non si può contestare che la Commissione non abbia fatto altro che seguire lo stesso principio nella variazione da lei portata all'art. 2°.

IL PRESIDENTE. Metto ai voti la proposizione di rimandare a domani la discussione e di fare intanto stampare la relazione.

(La Camera approva).

LANZA. Io pregherei la Camera di volere nel giorno di domani, tra le prime cose, dare all'onorevole deputato Lyons

la facoltà di svolgere la sua proposizione sulla riorganizzazione dei battaglioni. Credo che la Camera prenderà in considerazione questa mia proposta, tanto più che l'onorevole deputato Lyons, essendo affetto da periodiche febbri, è obbligato ogni giorno a partirsi dalla Camera alle ore 4, ed ogni giorno viene nell'aspettativa che si prenda a svolgere il suo progetto.

Laonde pregherei la Camera di concedere che domani per la prima cosa si sentisse questo svolgimento.

(La Camera consente).

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

(Gazz. P.)

Ordine del giorno per domani al tocco :

- 1° Seguito della discussione sulle pensioni delle vedove e famiglie dei militari;
- 2° Sviluppo della proposizione del deputato Lyons per la riorganizzazione dei battaglioni di fanteria;
- 3° Seguito della discussione sui provvedimenti relativi ai ducati;
- 4° Sviluppo della proposizione del deputato Michelini G. B.;
- 5° Discussione sul progetto di regolamento delle tribune pubbliche;
- 6° Sviluppo di proposizioni di deputati.

TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1848

PRESIDENZA DEL GENERALE GIACOMO DURANDO VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. *Urgenza di petizioni — Relazione di elezioni — Inchiesta — Presentazione del bilancio passivo del 1849 e dei progetti di legge per l'approvazione e per l'esercizio provvisorio del bilancio stesso — Discussione sul modo di procedere all'esame dei bilanci e dei conti — Seguito della discussione e adozione del progetto di legge sulle pensioni ed altri vantaggi alle vedove e famiglie dei militari — Riunione negli uffizi per comunicazioni attinenti al progetto di legge riguardante i ducati di Parma, Modena, ecc.*

(Prima dell'incominciare della seduta Vincenzo Gioberti entra nella sala fra gli applausi degli spettatori già stipati nella galleria destinata al pubblico e va ad occupare il seggio della presidenza. Poco dopo viene persona a conferire con lui, dietro di che egli si assenta. Il vice-presidente Durando lo sostituisce nella presidenza. Si sparge voce che Vincenzo Gioberti sia stato chiamato presso il Re.) (Conc.)

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

Il processo verbale della tornata precedente è letto ed approvato.

COTTIN, segretario, legge quindi il sunto che segue delle nuove petizioni indirizzate alla Camera:

N° 598. Salvator Iachia, rinnovando le sue istanze sul punto già rappresentato che gl'israeliti nati nel 1825-26-27 non debbano esser chiamati al supplemento di leva ora ordinato, chiede che la Camera faccia sospendere la partenza di tali individui, finchè i tribunali inferiori abbiano sentenziato definitivamente sul punto controverso e sulla giustizia dei loro richiami.

N° 596. I fratelli Giovanni Battista, Antonio e Gaetano Coggio chiesero, con petizione 502, ordinarsi il pagamento della pensione di lire 300 assegnata alla loro madre, ora defunta, e reversibile ai figli, ma ricusata ai medesimi. Ora ricorrono riferendo nuovi fatti ad appoggio, affinchè sia riferita la loro petizione in via d'urgenza e provvedersi per la pronta spedizione del mandato per gli arretrati.

N° 597. Canale Martino e nove altri elettori comunali in Valgrana espongono come abbiano già protestato contro le fatte elezioni comunali e nell'atto stesso e presso l'intendente generale di Cuneo, il quale, malgrado le illegalità ed i raggiri seguiti, le dichiarò valide con sentenza del 20 scorso novembre. Della quale sentenza allegando non poter avere copia per ottenere la riparazione, ricorrono alla Camera acciò interponga la sua autorità a tale oggetto, e perchè sia loro concesso un termine competente per ricorrere al magistrato superiore.

N° 598. Pezzuto G. B., di Torino, fu condannato ad una multa di lire sette ad otto, con sequestrazione del carretto col quale suole condur generi da un luogo all'altro, e ciò per semplice contravvenzione della polizia urbana; domanda gli sia condonata la multa, od almeno ridotta a lire due, secondo l'oblazione che ne aveva fatto, vivendo egli del giornaliero suo lavoro.

N° 599. Giovanni Francesco Camerone, anche a nome di alcuni aspiranti stenografi, domanda che il verbale degli esami seguiti il 7 corrente debbasi considerare come nullo. Porge richiami contro il segretario della Camera che li ha esaminati, dicendo che non è giudice competente in siffatta materia; e domanda che si nomini uno stenografo in capo per quell'uopo, con decretarne la via d'urgenza.

N° 600. Andrea Molinari, di Modena, ripete la petizione di cui fu fatto cenno ieri (n° 592), affinchè sia riferita in via di urgenza quella da lui presentata avente il n° 470.